

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE (WHISTLEBLOWING)

INDICE

1. SCOPO
2. APPLICABILITÀ
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERNI
4. DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
5. MODALITÀ OPERATIVE
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE
7. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

STATO DEL DOCUMENTO

REV.	PAR.	PAG.	MOTIVO	DATA
00	/	/	EMISSIONE DOCUMENTO	17/12/23
01	/	/	REVISIONE DOCUMENTO	18/04/24
02	/	/	REVISIONE DOCUMENTO	23/03/26

1. SCOPO

La presente procedura rappresenta l'atto organizzativo, emanato dalla Capogruppo Fiori Metalli S.p.A. e adottato da ogni società del Gruppo Fiori (il "Gruppo"), che definisce le modalità di ricezione e gestione di segnalazioni di "violazioni" (comportamenti illeciti, scorretti e/o non accettabili) poste in essere all'interno delle società del Gruppo, tutelando il Segnalante e tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro, equo e trasparente e rafforzare la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'organizzazione.

Il sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni costituisce parte integrante dei presidi etici e dei principi di comportamento e controllo del Gruppo, contenuti nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ogni società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (il "Modello 231").

Le violazioni che possono essere segnalate, in coerenza con la normativa di riferimento e in base ai nostri valori, consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo Fiori, quali:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure violazioni del Codice Etico di Gruppo e/o del Modello 231;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea ("UE") relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- misure restrittive dell'Unione europea, come previste dal D.Lgs. n. 211/2025 attuativo della Direttiva 2024/1226/UE relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (e.g. frodi, corruzione e qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposte sulle società nonché i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti (e.g. ricorso a pratiche abusive che contravvengono alla tutela della libera concorrenza);
- comportamenti discriminatori, incluse le discriminazioni di genere.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente procedura le contestazioni, rivendicazioni, lamentele o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (e.g. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro o conflitti interpersonali con altri lavoratori o superiori gerarchici).

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna società del Gruppo, previa informativa alle organizzazioni territoriali di riferimento delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. L'informativa è stata effettuata tramite posta elettronica certificata e dando alle organizzazioni sindacali un adeguato termine per l'eventuale riscontro, Ogni successivo aggiornamento sostanziale della procedura viene approvato da ciascun Consiglio di Amministrazione, sempre sentite preliminarmente le rappresentanze sindacali di riferimento.

2. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica a:

- il "Segnalante", ovvero la persona fisica che, nell'ambito del contesto lavorativo di una società del Gruppo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore di una società del Gruppo, effettua una segnalazione, in particolare:
 - lavoratori subordinati (indipendentemente dalla tipologia o durata del contratto);
 - lavoratori autonomi;
 - lavoratori e collaboratori di nostri fornitori o clienti;
 - liberi professionisti e consulenti;
 - volontari e tirocinanti (retribuiti e non);
 - azionisti;
 - persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di fatto).

Tra i Segnalanti sono ricompresi anche gli assunti in periodo di prova e le controparti che non hanno ancora instaurato un rapporto giuridico con una delle società del Gruppo o il cui rapporto è cessato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, rispettivamente, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico;

- il "Gestore delle segnalazioni", ovvero il soggetto a cui è affidata la gestione delle segnalazioni (come identificato al successivo paragrafo 4.3);
- gli organi amministrativi e i dipendenti delle società del Gruppo che devono assicurare, per quanto di propria competenza, il rispetto di quanto definito dal presente documento. L'organo amministrativo di ciascuna Società deve inoltre svolgere un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento della presente Procedura e della piattaforma implementata, senza interferire nella gestione delle segnalazioni.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERNI

I contenuti del presente documento si basano e sono conformi alla seguente normativa:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea;
- D. Lgs. n. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937;
- Linee Guida in materia di "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") il 12 luglio 2023";
- Linee Guida in materia di "whistleblowing sui canali interni di segnalazione" emesse da ANAC il 26 novembre 2025;
- Guida operativa per gli enti privati sulla nuova disciplina "whistleblowing" emessa da Confindustria a ottobre 2023.

Ulteriori riferimenti sono rappresentati da:

- D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato;
- Codice Etico di Gruppo;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da ciascuna società del Gruppo.

4. DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

4.1 L'importanza delle segnalazioni interne per il Gruppo Fiori

Le segnalazioni contribuiscono a tutelare l'integrità e la reputazione del Gruppo Fiori nonché l'intera comunità.

Ogni destinatario della presente Procedura è pertanto invitato a segnalare tempestivamente qualunque violazione di cui al precedente capitolo 1.

Possono essere segnalate anche le condotte volte ad occultare violazioni (e.g. occultamento o distruzione di prove) nonché le informazioni su violazioni non ancora commesse, ma che si sospetta concretamente possano verificarsi.

Ogni segnalazione ricevuta sarà tenuta in opportuna considerazione e oggetto di verifica da parte del Gestore delle segnalazioni al fine di valutare, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, se risulti ammissibile e fondata. Non saranno tuttavia considerate le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci di corridoio.

Al fine di consentire verifiche più efficaci sarebbe opportuno che il Segnalante riportasse sempre nella segnalazione le proprie generalità. Tuttavia, se adeguatamente circostanziate e verificabili, saranno prese in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime.

4.2 Gli ulteriori canali di segnalazione previsti dalla normativa di riferimento

Il Gruppo Fiori incoraggia i Segnalanti ad utilizzare in via prioritaria il canale di segnalazione interno di cui al successivo capitolo 5.

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede anche un canale esterno attivato presso ANAC che, tuttavia, può essere utilizzato solo nei casi in cui:

- il canale interno non è attivo oppure non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- il Segnalante ha già fatto la segnalazione interna che, però non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili (quindi non su semplici illazioni), che:
 - se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure
 - la segnalazione interna potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha il fondato motivo di ritenere ragionevolmente che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni attraverso il canale esterno devono essere effettuate secondo le modalità definite da ANAC, disponibili sul sito web (<https://www.anticorruzione.it/>).

Oltre ai canali interni ed esterni, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede, quale ulteriore modalità di segnalazione, la divulgazione pubblica (intesa come trasmissione della segnalazione ad una pluralità di soggetti esterni tramite i media o mezzi elettronici), che può essere tuttavia effettuata solo nei casi in cui la segnalazione attraverso i canali interni ed esterni non abbia funzionato o vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse oppure si abbiano fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

In presenza di una divulgazione pubblica inviata anche al canale interno, il Gestore delle segnalazioni provvederà comunque a darvi seguito nel caso in cui lo strumento della divulgazione pubblica sia stato utilizzato correttamente. In caso contrario, la stessa non sarà trattata come segnalazione whistleblowing.

Ai sensi della normativa vigente, le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 possono tuttavia essere effettuate esclusivamente tramite il canale di segnalazione interno messo a disposizione dal Gruppo Fiori.

Ciò vale anche per le segnalazioni di condotte non espressamente previste dal D.Lgs. n. 24/2023, ma che il Gruppo Fiori ha incluso tra le fattispecie segnalabili).

Con riferimento alle violazioni rappresentate da reati, è inoltre prevista la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Si rimanda al D.Lgs. n. 24/2023 e alle Linee Guida emesse da ANAC per maggiori dettagli al riguardo.

4.3 Il Gestore delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni è l'unico soggetto che può ricevere le segnalazioni e compiere le attività necessarie a darvi seguito.

Il ruolo di Gestore delle segnalazioni è affidato ad un organo collegiale, composto da due professionisti esterni nominati da Fiori Metalli S.p.A. e che svolge la propria attività anche per le altre società del Gruppo, in considerazione del fatto che le stesse hanno esternalizzato alla Capogruppo la gestione delle segnalazioni.

Il Gestore delle segnalazioni, appositamente formato e competente, svolge in piena autonomia - anche rispetto al vertice aziendale - e in modo imparziale le verifiche di competenza e le iniziative conseguenti di cui al successivo paragrafo 5.2.

Qualora uno dei componenti del Gestore delle segnalazioni dovesse versare in un'ipotesi di conflitto di interesse rispetto ad una segnalazione ricevuta, lo stesso si asterrà dal gestirla e se ne occuperà autonomamente l'altro componente.

Nel caso in cui il Segnalante ritenesse comunque sussistere una oggettiva e circostanziabile situazione di conflitto di interessi che coinvolga tutti i componenti, potrà effettuare la segnalazione direttamente ad ANAC secondo le modalità previste dalla stessa (di cui al precedente paragrafo 4.2).

Possibili situazioni di conflitto di interessi potrebbero sorgere qualora uno dei componenti del Gestore delle segnalazioni coincidesse con il Segnalante o con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione oppure si trovasse in una delle situazioni di conflitto tipiche e atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

In caso di assenza prolungata di un componente, il Gestore delle segnalazioni opererà con il solo altro componente fino al suo ritorno o alla sua sostituzione.

4.4 Le tutele e le protezioni previste

Il Gruppo Fiori garantisce - anche grazie alle caratteristiche della piattaforma di segnalazione attivata (di cui al successivo capitolo 5) che prevede informazioni crittografate, il massimo rispetto della privacy e l'accesso esclusivo alle segnalazioni al solo Gestore delle stesse - la completa riservatezza dell'identità del Segnalante. Peraltro, il Gestore delle segnalazioni non può rivelare ad altri l'identità del Segnalante (né può rivelare qualsiasi altra informazione da cui la si

possa evincere, direttamente o indirettamente) senza il preventivo consenso espresso dello stesso.

Anche nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare interno a carico del segnalato, l'identità del Segnalante non verrà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

La tutela della riservatezza è garantita in modo analogo anche al soggetto segnalato fino alla conclusione dell'eventuale procedimento avviato nei suoi confronti.

Al Segnalante in buona fede (che abbia effettuato la segnalazione in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere – non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio) il Gruppo Fiori garantisce la protezione contro ogni possibile ritorsione da parte di chiunque. Le ritorsioni - intese come comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione e che provocano o possono provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (si vedano le esemplificazioni di ritorsione richiamate espressamente nel D.Lgs. 24/20023) - sono assolutamente vietate e sanzionate disciplinarmente a cura degli organi aziendali competenti e nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicabile. Peraltro, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza (anche non definitiva di primo grado) della responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. In questo caso il Segnalante in mala fede è anche passibile di sanzione disciplinare comminata a cura degli organi aziendali competenti e nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicabile.

Anche il Segnalante anonimo è soggetto a protezione e tutela, nel caso in cui la sua identità venga ad un certo punto disvelata.

Si rammenta che il Segnalante (nonché gli altri soggetti di cui ai punti successivi) che ritenga di aver subito una ritorsione (anche solo tentata o minacciata) a seguito di una segnalazione, deve effettuare una comunicazione ad ANAC, che ha il compito di accertare il fatto, secondo le modalità definite dalla stessa, riportate sul suo sito web (all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/>).

Le stesse protezioni e tutele si applicano anche nei confronti di:

- facilitatori: persone che assistono o forniscono sostegno al Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e il cui ruolo deve essere mantenuto riservato;
- persone del medesimo contesto lavorativo, presente o passato, del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà (in via esclusiva o maggioritaria) del Segnalante;
- enti presso il quale il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (e.g. imprese partner);
- ulteriori persone menzionate nella segnalazione.

Tutte le segnalazioni sono gestite in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali ("privacy") e in linea con quanto previsto dalla privacy policy adottata al riguardo e resa disponibile sulla piattaforma di cui al successivo capitolo 5.

In particolare, le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti a seguito di una segnalazione sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy").

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate solo per il tempo necessario alla trattazione delle stesse e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria.

4.5 Le attività degli Enti del Terzo Settore a sostegno del Segnalante

Presso ANAC è istituito l'elenco degli Enti del Terzo Settore ("ETS") ai quali ogni Segnalante può rivolgersi, antecedentemente o successivamente ad una segnalazione, per un sostegno psicologico e consulenziale a titolo gratuito, per una maggiore comprensione dei contenuti della normativa whistleblowing, per essere indirizzato nella scelta del canale di segnalazione più appropriato nonché per un supporto in presenza di presunte ritorsioni. L'elenco degli ETS è disponibile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 Invio delle segnalazioni

Il Gruppo Fiori mette a disposizione dei Segnalanti - al link <https://segnalazioni.whistlelink.com> - una piattaforma cloud dedicata che, attraverso sistemi di crittografia e l'accesso alle segnalazioni ricevute al solo Gestore delle stesse, garantisce la massima riservatezza dell'identità del Segnalante, degli altri soggetti citati nella segnalazione e dei contenuti della segnalazione stessa.

La piattaforma è gestita da un provider terzo che fornisce il servizio alla Capogruppo Fiori Metalli S.p.A. a cui le altre società del Gruppo hanno affidato la gestione del canale di segnalazione.

Attraverso la piattaforma, le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta, compilando un form che riporta una serie di domande guidate; oppure
- in forma orale, attraverso un sistema di messaggistica vocale.

Il Segnalante può anche richiedere un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni che sarà fissato entro un termine di tempo ragionevole e in un luogo riservato e protetto, interno o esterno alla sede della società interessata. La segnalazione resa di persona sarà registrata oppure verbalizzata (previo consenso del Segnalante che dovrà anche sottoscrivere per conferma l'eventuale verbale).

Al fine di consentire al Gestore delle segnalazioni di avviare gli accertamenti necessari, la segnalazione, sia scritta che orale, deve essere il più possibile circostanziata e riportare, in modo preciso e completo, tutti gli elementi necessari, in particolare:

- la società a cui la segnalazione si riferisce;
- le generalità del Segnalante. Saranno tuttavia prese in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime (la compilazione di questa parte è infatti facoltativa);
- la relazione del Segnalante con la società coinvolta;
- le generalità della/e persona/e coinvolta/e ("segnalato/i") o altri elementi che consentano di identificarla/e;
- le generalità di eventuali ulteriori soggetti potenzialmente coinvolti (e.g. complici) e/o a conoscenza dei fatti (e.g. testimoni);
- quando si è verificato il fatto;
- il luogo in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione dettagliata del fatto e le modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- eventuali azioni già intraprese al riguardo da parte del Segnalante (e.g. averne parlato con qualcuno o avere già segnalato il fatto altrove);
- ogni altra informazione ritenuta utile per meglio contestualizzare la segnalazione.

Inoltre, in caso di segnalazione scritta è possibile allegare (nell'apposita sezione della piattaforma) eventuale documentazione di supporto (documenti, foto, video, e-mail, screenshot, etc.) ritenuta utile per facilitare la verifica della fondatezza dei fatti segnalati.

A completamento della segnalazione, al Segnalante viene rilasciato il "numero del caso" e un "codice di verifica" che lo stesso potrà utilizzare per accedere

successivamente all'evento segnalato (attraverso la sezione della piattaforma "Segui il tuo caso") in modo tale da:

- fornire informazioni aggiuntive, anche su eventuale richiesta del Gestore delle segnalazioni;
- interloquire con il Gestore delle segnalazioni (attraverso una chat dedicata);
- verificare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione.

Solo attraverso il numero del caso e il codice di verifica è possibile accedere alla propria segnalazione. Risulta quindi di fondamentale importanza che il Segnalante li salvi e li custodisca in un luogo sicuro e protetto.

Le segnalazioni interne relative a violazioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 possono essere presentate e gestite esclusivamente tramite la piattaforma dedicata, evitando scambi informativi con altri mezzi (ad esempio e-mail) salvo l'eventuale incontro diretto richiesto dal Segnalante.

Si invitano i soggetti che volessero inoltrare segnalazioni ad utilizzare esclusivamente la piattaforma dedicata, accessibile unicamente al Gestore delle segnalazioni e strutturata in modo tale da offrire le maggiori garanzie in termini di sicurezza nonché di tutele e protezioni previste dalla normativa di riferimento (come richiamate al paragrafo 4.4).

Nei casi in cui, per errore, fossero utilizzate dal Segnalante modalità di invio diverse e/o un diverso soggetto aziendale dovesse ricevere una segnalazione, dovrà comunque essere garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della segnalazione e la protezione dei dati di tutti gli interessati.

Qualsiasi soggetto aziendale che dovesse ricevere una segnalazione per errore, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dal contenuto della segnalazione stessa, la dovrà trasmettere al Gestore delle segnalazioni entro 7 giorni, utilizzando la piattaforma dedicata (riportando tutte le informazioni disponibili e gli eventuali documenti trasmessi dal Segnalante), dandone prontamente comunicazione al Segnalante ed eliminando successivamente ogni informazione e documento ricevuti.

5.2 Ricevimento e gestione delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni, al ricevimento di ogni nuova segnalazione, rilascia entro 7 giorni al Segnalante un avviso di presa in carico e avvia conseguentemente le opportune verifiche. In particolare:

- ne valuta preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità, verificando se sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla presente procedura. In caso contrario, non essendo la segnalazione qualificabile come whistleblowing, il Gestore delle segnalazioni ne dispone l'archiviazione per inammissibilità, inviando una comunicazione al riguardo al Segnalante. Ove i fatti segnalati fossero comunque circostanziati e potenzialmente meritevoli di approfondimenti pur in assenza dei requisiti previsti, ne informa gli organi

interni preposti - dandone sempre comunicazione al Segnalante - che la potranno trattare, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria;

- ai fini della procedibilità, valuta altresì che la segnalazione riporti le informazioni necessarie per poterla gestire e, in particolare, che:
 - si basi su fatti sufficientemente precisi;
 - contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza degli stessi;
 - riporti le generalità del segnalato (se conosciute) o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

In assenza di tali elementi, deve richiedere le necessarie integrazioni e delucidazioni al Segnalante (tramite la piattaforma o, nel caso in cui il Segnalante richieda un incontro diretto, di persona). Qualora il Segnalante non dovesse fornirle, il Gestore delle segnalazioni può archiviare la segnalazione, fornendo al Segnalante la motivazione della decisione;

- verificata l'ammissibilità e la procedibilità della segnalazione, avvia, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante e di altri soggetti coinvolti nella segnalazione, un'istruttoria interna, con il supporto, ove ritenuto opportuno, delle funzioni aziendali competenti e/o di consulenti specializzati (ogni informazione condivisa deve essere adeguatamente anonimizzata, salvo che il Segnalante abbia dato l'espresso consenso a rivelare la propria identità), per valutare l'effettiva sussistenza e fondatezza dei fatti segnalati. In questa fase, il Gestore delle segnalazioni svolge le verifiche che ritiene più opportune e può:
 - gestire ulteriori interlocuzioni con il Segnalante (tramite la piattaforma o, nel caso in cui il Segnalante richieda un incontro diretto, di persona), al fine di raccogliere informazioni e documenti aggiuntivi ritenuti utili;
 - acquisire, tramite interviste, richieste scritte o accesso a banche dati, piattaforme e ogni altro applicativo in uso presso la società interessata, atti o informazioni utili;
 - acquisire informazioni dalle persone eventualmente indicate dal Segnalante come informate sui fatti;
 - valutare se richiedere al segnalato se intenda rilasciare dichiarazioni. Il Gestore delle segnalazioni non è comunque tenuto ad informarlo al ricevimento della segnalazione. Lo stesso ha diritto ad essere informato solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e nel caso in cui tale procedimento sia fondato, in tutto o in parte, sulla segnalazione. Tuttavia, il segnalato dovrà essere sentito su sua espressa richiesta.

Qualora, a seguito delle verifiche svolte, venga ravvisata l'infondatezza della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni ne dispone l'archiviazione, inviando una comunicazione al riguardo al Segnalante.

Al contrario, qualora fossero ravvisati elementi di fondatezza della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni:

- informa gli organi aziendali preposti per i relativi seguiti e per permettere loro di adottare i più opportuni provvedimenti (inclusi l'irrogazione di sanzioni disciplinari e la revisione e il rafforzamento dei processi e delle procedure aziendali e dei presidi di controllo interno)¹; e/o
- ove si riveli necessario, trasmette, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, la documentazione ricevuta alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa whistleblowing. Laddove l'identità venga richiesta dall'Autorità giudiziaria, il Gestore delle segnalazioni dovrà fornirla, previa comunicazione al Segnalante.

Entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni informa il Segnalante sull'esito delle verifiche effettuate (archiviazione, valutazione del fumus di fondatezza della segnalazione, trasmissione agli organi preposti interni e/o enti/istituzioni esterne).

Nel caso in cui le verifiche non fossero ancora completate, fornisce un riscontro interlocutorio riservandosi di comunicare gli esiti definitivi al termine delle attività.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Costituiscono condotte sanzionabili, coerentemente con le previsioni del sistema sanzionatorio interno adottato da ogni società del Gruppo:

- la commissione, anche tentata o minacciata, di qualsiasi ritorsione nei confronti del Segnalante o degli altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (si vedano le esemplificazioni di ritorsione richiamate espressamente nel D.Lgs. 24/2023);
- la messa in atto di azioni o comportamenti finalizzati a ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona segnalata, delle persone menzionate nella segnalazione e degli altri soggetti meritevoli di tutela, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- la mancata istituzione e/o l'interruzione dei canali di segnalazione interna;
- la mancata adozione – o l'adozione non conforme alle previsioni del D.Lgs. 24/2023, delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- la mancata effettuazione di attività di verifica riguardo alle segnalazioni ricevute;
- la mancata immediata trasmissione di una segnalazione whistleblowing al Gestore delle segnalazioni, laddove la stessa sia stata ricevuta per errore, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della segnalazione.

¹ Al Gestore delle segnalazioni non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria.

Anche la condotta del Segnalante in mala fede è passibile di sanzione disciplinare, qualora sia accertata la sua responsabilità, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

7. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Gestore delle segnalazioni, garantendo il rispetto dei criteri di riservatezza, privacy e tutela previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dalla presente procedura (e anonimizzando i contenuti delle informazioni trasmesse), deve comunicare tempestivamente agli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 nominati da ciascuna società del Gruppo ogni segnalazione che abbia ricevuto (comunicando ad ognuno esclusivamente le segnalazioni di pertinenza) avente per oggetto:

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico di Gruppo e/o nel Modello 231.

Gli Organismi di Vigilanza devono essere anche tenuti aggiornati in merito agli esiti dell'istruttoria e/o all'archiviazione di ogni segnalazione.

Inoltre, per consentire agli Organismi di Vigilanza di vigilare sul corretto funzionamento dei canali di segnalazione - componente importante dei Modelli 231 - il Gestore delle segnalazioni deve fornire periodicamente a ciascuno di loro un'informativa, statistica e anonimizzata, in merito a tutte le segnalazioni ricevute rispetto alla società di competenza (numero di segnalazioni ricevute nel periodo, numero di segnalazioni rilevanti ai fini whistleblowing, oggetto generico delle segnalazioni, numero di segnalazioni archiviate, numero di segnalazioni per cui sia stata avviata un'istruttoria, esito dell'istruttoria, etc.).